

PROCEDIMENTO PROVOCATORIO

L.R. 8 maggio 1982, n. 6

Titolo II - Escorporazione di immobili senza trasporto di aggravii

Art. 5 Articolo 5

(1) Scaduto il termine fissato nell'[articolo precedente](#) senza che siano state prodotte opposizioni, la parte diffidata viene ritenuta consenziente alla escorporazione, libera da aggravii, nonché rinunciataria ad ogni suo diritto sulla entità da escorporare, e la parte interessata può presentare la relativa domanda tavolare, corredata dal titolo in virtù del quale si chiede l'iscrizione.

Note

Se non vengono prodotte opposizioni nel termine di 45 giorni, la parte interessata ha un anno di tempo per presentare la domanda tavolare tendente a trasferire la proprietà del bene ad un altro soggetto. Non è infatti possibile avviare il procedimento sulla base di un semplice tipo di frazionamento o planimetria, in quanto l'articolo in esame richiede espressamente un titolo da allegare alla domanda tavolare.